

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto.....
nato a..... il.....
C.F.....
con residenza anagrafica nel Comune di.....
Via..... n.....
☎..... di professione:.....

La sottoscritta.....
nata a..... il.....
C.F.....
con residenza anagrafica nel Comune di.....
Via..... n.....
☎..... di professione:.....

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ciascuno per la parte che lo interessa, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

(barrare con la le sole caselle interessate)

- di essere celibe
- di possedere la cittadinanza.....
- di essere residente nel Comune di.....
- di essere vedovo di.....
deceduta a..... il.....
- di essere libero dal precedente matrimonio contratto a.....
il..... con..... a seguito
di sentenza n..... in data.....
del.....
annotata il.....

- di essere nubile
- di possedere la cittadinanza.....
- di essere residente nel Comune di.....
- di essere vedova di.....
deceduto a..... il.....
- di essere libera dal precedente matrimonio contratto a.....
il..... con..... a seguito
di sentenza n..... in data.....
del.....
annotata il.....

In relazione al disposto dell'art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARANO

di essere informati di tutte le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Le firme qui apposte valgono anche come consenso a norma dell'art. 22, c. 1, della citata legge n. 675/1996.

..... li,.....

'In fede: I DICHIARANTI

Il matrimonio sarà celebrato secondo il rito:

- civile concordatario
presumibilmente in data.....

Codice civile

Art. 89 - Divieto temporaneo di nuove nozze.

(così sostituito con l'art. 6 della legge 19 maggio 1975, n. 151).

1. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, numero 2, lettere b) ed f) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi (1).

2. Il Tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art. 87.

3. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

(1) Questo comma è stato sostituito con l'art. 22 della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante "Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio".

Legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

Art. 3 - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

- 2) nei casi in cui:
..... omissis

b) (lettera così modificata dall'art. 4 della legge 6 marzo 1987, n. 74, di seguito riportata) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccettuata dalla parte convenuta (capoverso così sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74).

- omissis
- g) il matrimonio non è stato consumato;
..... omissis